



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581 Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06121125565 - 06121125566
email istituzionale rmis051001@istruzione.it - PEC:
RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it

Circolare n. 18

A tutto il personale
Alle studentesse e agli studenti
E Alle loro famiglie
AI DSGA
Al Sito web dell'istituto
All'Albo online dell'Istituto

Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici

La normativa italiana vieta il fumo in tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza delle scuole, includendo anche le sigarette elettroniche, per proteggere la salute di studenti e personale. La normativa si applica a chiunque si trovi nelle aree scolastiche e prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 27,5 a 275 euro, raddoppiate in caso di presenza di bambini o donne incinte.

Cosa prevede la normativa:

- Estensione del divieto: il divieto di fumo, precedentemente limitato ai locali chiusi, è stato esteso a tutte le aree all'aperto di pertinenza delle scuole, come giardini, cortili, porticati e impianti sportivi.
- Sigarette elettroniche: il divieto include anche l'uso di sigarette elettroniche.
- Ambito di applicazione: il divieto si rivolge a tutto il personale scolastico, agli studenti e a tutti i visitatori che si trovano all'interno delle pertinenze scolastiche.

Sanzioni previste:

- Chiunque violi il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 27,50 a 275 euro.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni.
- Le scuole hanno l'obbligo di affiggere cartellonistica informativa sul divieto di fumo, sulle sanzioni applicabili e sulla nomina del personale incaricato della vigilanza.

Normativa di riferimento:

- La normativa fondamentale è l'articolo 4 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, che ha esteso l'ambito del divieto di fumo.

Con la presente comunicazione **si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola**, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscono comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza

sul lavoro;

- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12/9/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce, all’Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo nelle scuole.

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, **il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo**. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, “i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni”.

Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo – PRESSO Istituto d’Istruzione Superiore Braschi - Quarenghi). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica e/o all’indirizzo mail dell’Istituto Scolastico onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i preposti all’applicazione del divieto, come di seguito specificato:

1. Sede centrale – Piano terra area esterna: tutto il corpo docente in servizio durante la ricreazione;
2. Sede centrale – Piano terra lato dx: prof.ssa F. Agnifili, sostituto prof. G. Proietti Mancini;
3. Sede centrale – Piano terra lato sx: prof.ssa A. Caronti, sostituto prof.ssa R. Capitani;
4. Sede centrale – Piano primo lato dx: prof. G. Garofalo, sostituto prof.ssa M.A. Orlandi;
5. Sede centrale – Piano primo lato sx: prof.ssa T. Tozzi, sostituto prof. M. Ceci;
6. Sede centrale – Piano secondo lato dx: prof.ssa M.T. Tollis, sostituto sig. F. Cignitti;
7. Sede associata – Piano terra area esterna: tutto il corpo docente in servizio durante la ricreazione;
8. Sede associata – Piano terra lato dx: prof.ssa V. Titocci, sostituto prof. R. Viti;
9. Sede associata – Piano terra lato sx: prof.ssa M. Sperati, sostituto prof.ssa M. Cicolini;
10. Sede associata – Piano primo lato dx: prof. A. Del Signore, sostituto prof. L. Milana;
11. Sede associata – Piano prima lato sx: prof.ssa P. D’Attilia, sostituto coll. scol. V. Greossi;

con i seguenti compiti:

- contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, la compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva (ogni preposto seguirà la propria numerazione);
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”;
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;
- provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegnano la seconda all’ufficio di segreteria didattica.

Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta “green economy”, ha introdotto il divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.

In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a. Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

b. Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il personale docente in servizio nella prima ora di lunedì 22 settembre 2025 provvederà alla lettura in classe della presente comunicazione.

Subiaco, 20/09/2024

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara CONSALVI**